



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 11 in data: 05.02.2018	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Integrazione deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2017 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – Inserimento della partecipazione nel Caseificio sociale Valsabbino società agricola cooperativa località Mondalino s.n.c. sabbio Chiese (BS).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delebera n. 11 del 05 febbraio 2018

OGGETTO	Integrazione deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2017 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – Inserimento della partecipazione nel Caseificio sociale Valsabbino società agricola cooperativa località Mondalino s.n.c. sabbio Chiese (BS)
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2017 inerente la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

Atteso che, ad una più accurata disanima delle partecipazioni che ivi compaiono è emerso che è stata omessa la partecipazione del comune di Pertica Alta (unitamente ad altri della zona) al Caseificio sociale Valsabbino Soc. Coop. Agr. Con sede in Sabbio Chiese Loc. Mondalino 25070 Sabbio Chiese (Bs)

Premesso che:

Corte dei Conti Lombardia Lombardia/348/2017/PAR del 21 novembre 2017: “(...) L’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle ridette partecipazioni, prescritta dal medesimo art. 20 del testo unico. La revisione straordinaria costituisce, per gli enti locali (oltre che per regioni, università, camere di commercio e autorità portuali), un aggiornamento dell’analogo piano di razionalizzazione richiesto dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014. Il testo unico sulle società pubbliche prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata (da comunicare, fra gli altri, alla competente Sezione della Corte dei conti), oltre a dei meccanismi sanzionatori (art. 20, commi 1 e 3, e art. 24, comma 1). L’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, in particolare, nel disciplinare il procedimento di revisione straordinaria prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente che indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nel precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (esplicitanti i parametri ed i presupposti in base ai quali deliberare i piani di razionalizzazione periodica) vanno alienate o sono oggetto delle misure indicate all’articolo 20, comma 1 (“razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”). A sua volta, l’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche

effettuino annualmente, con apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 5 predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. Entrambe le norme impongono, pertanto, di definire i presupposti in base ai quali programmare i provvedimenti da adottare in sede di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica, e l’articolazione di questi ultimi, che saranno tuttavia esaminati, in questa sede, limitatamente ai profili di dubbio interpretativo palesati dal Comune istante (involgenti, per il primo quesito, l’eventuale incidenza, sugli obblighi esposti, della previsione contenuta nell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 e, per il secondo, il rapporto fra la ricorrenza di uno dei presupposti elencati nell’art. 20, comma 2, del testo unico con l’articolazione dei provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 24, comma 1, e 20, comma 1).”

Corte dei Conti sezione Autonomie Relazione 2017 n. 27/SEZAUT/ 2017/FRG organismi partecipati dagli Enti territoriali “(...) 1.4.2 Società pubbliche e a controllo pubblico. (...) Mutuata dal diritto civile è anche la nozione di “controllo” di cui all’art. 2359 c.c., trasfusa nell’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, che ricorre quando l’ente partecipante esercita un’influenza dominante sulla società posseduta, mediante maggioranza dei voti in assemblea ovvero mediante particolari vincoli contrattuali. A quest’ultimo riguardo, si precisa che «Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». Ne discende la definizione di “Società a controllo pubblico”, in relazione alle quali una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo nei sensi sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. m). Trattasi di un controllo (congiunto in caso di pluralità di enti controllanti) che è particolarmente pregnante in quanto la maggior parte delle deroghe alla disciplina di diritto comune previste nel Testo unico riguardano tale tipologia. “

6 Le recenti Linee ANAC sulla trasparenza hanno chiarito che ai fini della nozione di controllo pubblico per le società pubbliche “L’art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)». La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 /2015, rappresentate da quanto disciplinato all’art. 2359, co. 1, punti n. 1 (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, co.1, punto n. 3, cod. civ). Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni”.

Ampio è il perimetro del consolidamento, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli Enti territoriali (art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011), sicché lo stesso consente di pervenire a un risultato economico unitario del “gruppo Ente locale”, che tenga conto sia del risultato dell’esercizio dell’ente, sia dei profitti e delle perdite degli organismi partecipati. Al riguardo, giova sottolineare la differenza tra l’ambito delle società in controllo pubblico, come definito dall’art. 2, co. 1, lettere b) ed m), d.lgs. n. 175/2016 (su cui v. par. 1.4.2), e l’ambito del consolidamento, che comprende le partecipazioni non di controllo. Con l’art. 26, co. 9, del Testo unico, il legislatore ha inteso esplicitare tali difformità, apportando le dovute modifiche agli artt. 11-quater e 11-quinques, d.lgs. n. 118/2011. Inoltre, il principio contabile applicato richiama il concetto di “controllo contrattuale”, di cui all’art. 2359 co. 1, n. 3 c. c., significando che l’area del consolidamento si estende ai casi in cui l’influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione.

Con le integrazioni al Principio contabile applicato, vigenti dal 2018, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei tre parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3%³¹. Ferma restando la valutazione della "significatività" dei bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori, a decorrere dall'esercizio 2017 sono, inoltre, considerati rilevanti gli Enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Il metodo di consolidamento è integrale o proporzionale. Quest'ultimo si presta ad essere utilizzato con riferimento alle ipotesi di controllo analogo congiunto che legittimano l'affidamento in house.

La valutazione di rilevanza prevista dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 comporta l'esonero dall'obbligo di consolidamento, sotto il profilo della rilevanza qualora i bilanci presentino, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati - totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici - una incidenza inferiore al 10% per gli Enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. 30 Cfr. Sezione autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR (Linee guida bilancio preventivo Enti locali); id., deliberazioni n. 9/SEZAUT/2016/INPR e 4/SEZAUT/2015/INPR (Linee di indirizzo sull'avvio dell'armonizzazione contabile); id., deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, par. 1.3.3 e par. 3.7); id., sez. contr. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP. Nel censurare il livello della soglia di rilevanza, è stato sottolineato che tali criticità potevano essere ovviate contemperando la soglia di rilevanza – più difficile a raggiungersi per gli Enti locali, stante il vigente limite del 10% – con il principio di significatività, nell'ambito di una valutazione che resta affidata alla discrezionalità degli enti. Infatti, il principio contabile di cui al paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4, precisa che «Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate». 31 A tal fine, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011), aggiornato con DM 11 agosto 2017, par. 3, precisa che «La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento».

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pertica Alta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute (*eventuale*) e da alienare, (*eventuale*) espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.17 del 3 maggio 2017 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Vista e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 17 del 3 maggio 2017 di approvazione, a' sensi dell'art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, del piano ricognitivo delle partecipate e di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute dal comune,

Vista la Deliberazione Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi dai consiglieri comunali presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

- 1) di integrare, *melius re perpensa*, la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2017 in merito alla revisione straordinaria, a' sensi dell'art. 24 del testo unico d. lgs. N. 175/2016, delle partecipazioni possedute dal comune di Pertica Alta alla data del 23 settembre 2016, a' sensi della cornice normativa in premessa delineata e che qui s'intende

- richiamata, con l'inserire la partecipazione del comune di Pertica Alta (BS) al Caseificio sociale Valsabbino Soc. Coop. Agr. Con sede in Sabbio Chiese Loc. Mondalino 25070 Sabbio Chiese (Bs) nella misura dello 0,0023.
- 2) Di dare atto che la società Caseificio sociale Valsabbino Soc. Coop. Agr. con sede in Sabbio Chiese Loc. Mondalino 25070 Sabbio Chiese (Bs) non è società in controllo pubblico, come definito dall'art. 2 comma 1 lettere b) ed m) del d. lgs. n. 175/2016.
 - 3) Di ribadire che il comune di Pertica Alta non esercita sulla società Caseificio sociale Valsabbino Soc. Coop. Agr. neppure un "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359 comma 1 n. 3 c.c., in quanto non esercita alcuna influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione, quale definita dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d. lgs. n. 118/2011), aggiornato con DM 11 agosto 2017, par. 2, n. 2, lett. e) e n. 3.1, lett. b) il quale precisa che «L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante» oltre a ribadirsi che «I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante».
 - 4) Di precisare che, a mente delle integrazioni al Principio contabile applicato, vigenti dal 2018, -(Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011), aggiornato con DM 11 agosto 2017, par. 3) - al fine del "bilancio consolidato" sono considerate irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei tre parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3% (La valutazione di rilevanza prevista dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 comporta l'esonero dall'obbligo di consolidamento, sotto il profilo della rilevanza qualora i bilanci presentino, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati - totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici - una incidenza inferiore al 10% per gli Enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo.)
 - 5) Di dare atto che, a seguito dell'inserimento della predetta partecipazione, il prospetto delle partecipazioni possedute dal comune di Pertica Alta a' sensi dell'art. 24, D.LGS. 19 agosto 2016 N. 175 è quello di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
 - 6) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - 7) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - 8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - 9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi dai consiglieri comunali presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 05.02.2018

ND	Denominazione	Attività svolta e relativa scadenza	Valore annuo affidamento	% partecipazione	Valore della partecipazione	Partecipata diretta o indiretta
1)	SECOVAL s.r.l. via G. Reverberi, 2 VESTONE C.F./ p. iva – Reg. Impr. N. 02443420985	prestazione attività di consulenza ed organizzazione nel settore amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie negli enti pubblici, nelle aziende pubbliche, negli enti e nelle organizzazioni di qualsiasi tipo		0,28 %	139 azioni	diretta
2)	GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Via Mulino Vecchio, 4 25088 SALO' (BS) . P.IVA: 02356600987	Il GAL SCRL ha per oggetto la promozione di nuove iniziative per la valorizzazione del territorio gardesano e valsabbino.		0,60 %	200	diretta
3)	CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO-SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA – Località Mondalino snc 25070 Sabbio Chiese (BS) P.I.:00652660986	Caseificio Sociale		0,0023%		diretta

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Integrazione deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2017 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – Inserimento della partecipazione nel Caseificio sociale Valsabbino società agricola cooperativa località Mondalino s.n.c. sabbio Chiese (BS)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
